

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ORDINE DEL GIORNO

OGGETTO: contenzioso in tema di invalidità civile.

IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA

(Seduta del 29 maggio 2007)

VISTO l'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 modificato dall'articolo 17, comma 23, della legge 15 maggio 1997, n. 127, relativo alle attribuzioni dei Consigli di indirizzo e vigilanza degli enti pubblici di assistenza e previdenza;

VISTO l'articolo 10 del decreto legge n. 203 del 30 settembre 2005, convertito nella legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante norme per il *"trasferimento all'INPS di competenze in materia di invalidità civile..."* in cui, al comma 1, è previsto che l'Istituto *"subentra nell'esercizio delle funzioni residue allo Stato in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, già di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze"*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - datato 31 marzo 2007 e registrato dalla Corte dei Conti in data 7 maggio 2007 - con il quale si stabilisce che l'INPS subentra nell'esercizio delle funzioni sopra citate a decorrere dal 1° aprile 2007 e si individuano altresì le risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire;

VISTO l'articolo 42, comma 3, del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, in merito all'eliminazione dei ricorsi in tema di invalidità civile;

TENUTO CONTO delle Linee di indirizzo per il Piano pluriennale 2004-2007, approvate con deliberazione n. 8 del 9 giugno 2004, nelle quali il CIV, con riferimento alle prestazioni per invalidità civile, ha indicato, fra gli altri, l'obiettivo di *"chiedere al Parlamento una rivisitazione complessiva dell'attuale normativa in materia di invalidità civile"*, anche per porre un argine al proliferare del contenzioso giudiziario;

TENUTO CONTO del proprio Ordine del Giorno del 17 gennaio 2006, avente ad oggetto *“invalidità civile – richiesta di modifiche legislative”* in cui il CIV ha richiesto agli Organi istituzionali, fra l’altro, di valutare la possibilità di realizzare uno specifico intervento normativo su tale problematica;

TENUTO CONTO della propria deliberazione n. 4 del 17 aprile 2007, avente ad oggetto *“Relazione programmatica per gli anni 2008-2010”* in cui il CIV, in tema di prestazioni per invalidità civile, prevede che l’Istituto si debba orientare verso *“una riduzione dei tempi nella definizione delle istanze e un impegno costante per la riduzione dell’imponente fenomeno del contenzioso in atto”*;

ESAMINATO il documento n. 33 del 28 maggio 2007, predisposto dalla Commissione Prestazioni, che fa parte integrante del presente Ordine del Giorno;

SOTTOLINEATO come la presenza di due modalità di impugnativa all’interno del procedimento pone il problema di una discontinuità e di una disomogeneità, sia all’interno del medesimo procedimento sia nei confronti degli altri procedimenti amministrativi gestiti dall’Istituto,

INVITA

gli Organi istituzionali a rivisitare la normativa relativa all’iter di concessione del riconoscimento dell’invalidità civile, reintroducendo la possibilità per gli interessati di esperire il ricorso alla Commissione medica superiore avverso i verbali di accertamento sanitario negativi dello stato invalidante, prima di avviare l’azione giudiziaria.

Visto:

IL SEGRETARIO
(L. Neroni)

Visto:

IL PRESIDENTE
(F. Lotito)

ALLEGATO ALL'ORDINE DEL GIORNO CIV DEL 29 MAGGIO 2007

DOCUMENTO CIV N. 33

CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA

Commissione Prestazioni

RELAZIONE ISTRUTTORIA

OGGETTO: contenzioso in tema di invalidità civile.

1 – PREMESSA

Nella riunione del 14 maggio u.s. la Commissione Prestazioni ha effettuato alcuni approfondimenti sul tema dell'invalidità civile, anche in connessione con la recente deliberazione del CIV n. 5 dell'8 maggio 2007, avente ad oggetto *"Rapporto sull'andamento della produzione gennaio – dicembre 2006"*.

L'esame dell'andamento della produzione ha evidenziato il persistere di forti criticità nell'area del contenzioso legale dell'Istituto: al 31 dicembre 2006 risultano infatti giacenti, complessivamente, 726.383 giudizi, di cui 307.060 connessi alla sola invalidità civile (all'inizio del 2006 erano 278.496).

I procedimenti giudiziari in essere alla data del 31 dicembre 2005 risultavano 260.422, mentre al 30 dicembre 2006 se ne registrano 307.045 (di cui 142.244 iniziati nel solo anno 2006); il numero dei procedimenti giudiziari in materia di invalidità civile è ulteriormente lievitato a 328.221 alla data del 31 marzo 2007.

In questo quadro, che appare particolarmente preoccupante, la Commissione ha fatto il punto sulle possibili iniziative da proporre al CIV, tenendo anche conto dei contenuti dell'Ordine del Giorno del 17 gennaio 2006, avente ad oggetto *"invalidità civile – richiesta di modifiche legislative"*.

2 – LE TUTELE NEI PROCEDIMENTI ACCERTATIVI DELL'INVALIDITA' CIVILE

2.1 – I RICORSI

Dal 1° gennaio 2005 - a norma dell'art. 42, comma 3, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 – in materia di invalidità civile, avverso i verbali di accertamento sanitario negativi dello stato invalidante, non e' più possibile proporre ricorso alla Commissione medica Superiore, ma può essere esperita soltanto l'azione giudiziaria, entro 6 mesi dalla notifica dell'atto.

Si tratta di un termine decadenziale, che una volta trascorso chiude ogni possibilità di contenzioso, salvo la possibilità di ricominciare un nuovo iter finalizzato all'accertamento sanitario.

Tale normativa prevede anche che le spese di giudizio e gli onorari per l'avvocato, che prima in caso di soccombenza erano a carico dello Stato, devono essere pagati dall'assistito se il reddito dell'anno precedente supera un tetto prestabilito.

Allo stato attuale, pertanto, lo stesso procedimento per la concessione del riconoscimento dell'invalidità civile, comprendente da un lato l'accertamento medico legale e dall'altro la verifica dei requisiti amministrativi posti dalla normativa (ad esempio l'entità dei redditi), è interessato da modalità diverse di impugnativa:

- avverso l'accertamento medico legale, di cui è espressione il verbale di competenza della ASL controllato dalla Commissione medica di verifica, è possibile soltanto il ricorso in via giudiziaria;
- avverso l'accertamento dei requisiti amministrativi, svolto dagli enti territoriali ovvero dall'INPS su base convenzionale ai fini della concessione o del diniego della prestazione, è consentito il ricorso amministrativo con le stesse modalità delle altre prestazioni erogate dall'Istituto e successivamente il ricorso in via giudiziaria.

La presenza di due modalità di impugnativa all'interno del procedimento pone il problema di una discontinuità e di una disomogeneità, sia all'interno del medesimo procedimento sia nei confronti degli altri procedimenti amministrativi gestiti dall'Istituto.

Pertanto la Commissione ritiene di confermare una convinzione largamente condivisa e già espressa dal CIV, basata sulla rinnovata presenza del ricorso sulla decisione sanitaria e ritenuta necessaria, oltre che per la tutela dei diritti dei cittadini interessati, anche per porre un argine al proliferare del contenzioso giudiziario.

2.2 - I RICORSI GIURISDIZIONALI

Con il decreto legge n. 203/2005, convertito nella legge 2 dicembre 2005 n. 248, *"a partire dalla data di effettivo esercizio da parte dell'INPS delle funzioni trasferite gli atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità nonché le sentenze ed ogni altro provvedimento reso in giudizio devono essere notificati anche all'INPS. La notifica va effettuata sia presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato sia presso le sedi provinciali dell'INPS"*

Nei procedimenti giurisdizionali di cui sopra l'INPS è liteconsorte necessario ai sensi dell'articolo 102 del Codice di procedura civile e, limitatamente al giudizio di primo grado, è rappresentato e difeso direttamente dai propri dipendenti, intendendosi per tali anche i funzionari amministrativi.

Tali innovazioni normative, stando al contenuto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 2007 attuativo della norma, decorrono dal 1° aprile 2007

La Commissione sottolinea che le stesse rendono l'Istituto direttamente impegnato nel contenzioso giudiziario, in un contesto in cui peraltro non è contemplata la possibilità di esperire la forma della tutela amministrativa, attraverso il ricorso amministrativo intermedio.

4 - CONCLUSIONE

Il CIV ha posto grande attenzione alla problematica del contenzioso, già nelle Linee di indirizzo per il Piano pluriennale 2004-2007 indicando, fra gli altri, l'obiettivo di *"chiedere al Parlamento una rivisitazione complessiva dell'attuale normativa in materia di invalidità civile"*.

È stato già sottolineato come l'Istituto sia impegnato per la generalità dei procedimenti amministrativi, a rettificare d'ufficio i provvedimenti in applicazione del principio di autotutela nel caso in cui ne ravvisi la necessità.

Connessa a questa possibilità vi è anche l'adozione di una adeguata procedura di precontenzioso giudiziario che sia in grado di prevenire e/o definire i contenziosi di maggior rilievo.

A tale riguardo la Commissione ritiene di evidenziare la necessità che siano adottate soluzioni in grado di rendere le tutele più efficaci ed omogenee, sia all'interno del medesimo procedimento sia nei confronti degli altri procedimenti amministrativi gestiti dall'Istituto.

In questo quadro, anche per consentire ai cittadini più deboli una più completa tutela dei diritti, ritiene di confermare l'importanza di prevedere la reintroduzione del ricorso avverso i verbali di accertamento sanitario negativi dello stato invalidante.

28 maggio 2007